

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) ..... 41
- Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) . 43

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.
- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 45

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale, e che oggetto di esame è il testo elaborato dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente.

Con riferimento agli articoli 1 e 6-ter, recanti modifiche al testo unico delle leggi sulla elezione della Camera dei deputati e disposizioni finanziarie, rileva che, al fine di escludere oneri derivanti dalla sostituzione delle cabine elettorali, la Commis-

sione di merito ha riformulato il testo del comma 1, lettera e), che, originariamente, dettava le caratteristiche tecniche delle nuove cabine senza fare rinvio a decreti ministeriali. La nuova formulazione stabilisce che le nuove cabine siano adottate: in caso di necessità di sostituzione delle vecchie cabine; anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Rileva, inoltre, che la nuova formulazione demanda ad un decreto del Ministero dell'interno di stabilire l'altezza delle cabine, stabilendo altresì che la cabina deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore. Tali caratteristiche non erano indicate nella formulazione originaria del testo. Per quanto attiene agli oneri per la sostituzione delle urne, prende atto che l'articolo 6-ter prevede a tal fine un'autorizzazione di spesa di importo corrispondente a quello stimato dalla relazione tecnica riferita al testo originario, che peraltro non risulta modificato su tale aspetto. Inoltre la norma finanziaria di cui all'articolo 6-ter è configurata come limite di spesa. Non formula pertanto osservazioni a tal riguardo, nel presupposto che l'autorizzazione di spesa risulti congrua rispetto alle esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in esame. Tanto premesso, andrebbe chiarito: se i requisiti di altezza delle cabine debbano considerarsi obbligatori solo in caso di necessità di sostituzione delle attuali cabine e comunque nei limiti delle risorse disponibili, così come espressamente previsto per gli altri requisiti indicati dalle norme in esame; se — in ogni caso — sia effettivamente possibile, in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti, provvedere all'adozione delle cabine con le nuove caratteristiche indicate, garantendo comunque l'invarianza degli oneri rispetto ai costi già previsti a legislazione vigente. Per quanto concerne le verifiche di ufficio — da svolgere al fine di accertare che coloro che sono incaricati di svolgere funzioni nei seggi elettorali non siano stati oggetto di determinate sentenze di condanna — an-

drebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte a tali compiti nell'ambito delle risorse disponibili.

In merito all'articolo 2, recante modifiche al testo unico sulla composizione e sulla elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dall'adeguamento delle cabine per l'espressione del voto e dalle verifiche di ufficio sui requisiti di onorabilità degli incaricati di funzioni nei seggi elettorali, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento alle norme recate dall'articolo 1.

Con riferimento all'articolo 3, recante modifiche alle norme per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, preso atto di quanto esposto dalla Ragioneria generale dello Stato nella lettera di accompagnamento alla relazione tecnica, considera necessario ricevere i dati e gli elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di svolgere le attività necessarie per il sorteggio degli scrutatori e per la predisposizione dei corsi di formazione *on line* senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 4, recante la determinazione del numero minimo di elettori iscritti in una lista di sezione, evidenzia che dalla norma non sembrano discendere effetti finanziari di carattere diretto; alla luce di quanto affermato nella lettera di accompagnamento sopra illustrata, considera peraltro necessario acquisire una conferma dal Governo circa la neutralità finanziaria delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 5, recante il divieto di assunzione nelle società partecipate, non ha osservazioni da formulare con riguardo ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 6-bis, recante norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei *referendum*, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare che le attività amministrative necessarie per l'espressione del voto referendario al di fuori del comune di residenza possano essere

svolte dai Comuni interessati senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, rileva che la norma autorizza, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, fa presente che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 738.744 euro annui a decorrere dall'anno 2017 al fine di fronteggiare gli oneri connessi all'acquisto di urne elettorali costituite da materiale semitrasparente, reca le necessarie disponibilità.

La sottosegretaria Sesa AMICI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel rinviare alle considerazioni già svolte in occasione della discussione sulle linee generali svoltesi in Assemblea nella seduta di ieri, osserva come il provvedimento in esame rappresenti un notevole progresso nella direzione di assicurare una maggiore trasparenza allo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi rappresentativi della volontà popolare, in tal modo fornendo anche strumenti utili ad evitare il verificarsi di eventuali irregolarità. Nell'auspicare che l'*iter* del provvedimento possa dunque positivamente giungere a conclusione, ritiene che, qualora le riserve in ordine ai profili di carattere finanziario evidenziate dal relatore pre-

cludessero di fatto l'approvazione del testo nella sua attuale formulazione, andrebbe valutata l'opportunità di apportare ad esso le occorrenti modificazioni, eventualmente reperendo le necessarie risorse finanziarie attraverso misure volte a ridurre i compensi attualmente riconosciuti ai componenti dei seggi elettorali.

Francesco CARIELLO (M5S) evidenzia che la copertura degli oneri recati dal provvedimento a valere sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze appare congrua e sostenibile. Tanto rilevato, confida tuttavia che i chiarimenti preannunziati dalla rappresentante del Governo possano consentire una celere prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, del quale condivide i contenuti e la *ratio* sottostante.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.**

**C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere della Commissione competente per materia, nella seduta del 9 febbraio scorso, esprimendo in quella sede un parere favorevole. Ricorda altresì che, in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente senza apportare modificazioni al testo. Ciò posto, avverte

che sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole deliberato dalla Commissione bilancio nella citata seduta.

Comunica inoltre che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale proposito, con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Mantero 5.12, che è volta a prevedere che il sistema di verifica e di controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica, previsto quale requisito delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, sia garantito anche attraverso organismi indipendenti la cui composizione è rimessa al decreto del Ministero della salute di cui all'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento. Al riguardo, considera opportuno che il Governo assicuri che la composizione ed il funzionamento degli organismi indipendenti ivi previsti non sia comunque suscettibile di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Nicchi 5.3, che è volta a prevedere, tra l'altro, che della pubblicazione sui siti *web* delle linee guida sia dato tempestivo avviso mediante pubblicazione almeno su due quotidiani a diffusione nazionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Colletti 6.11, 6.12, 7.15 e 7.16, che recano l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, in base al quale il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle apposite tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Colletti 7.13, che è volta a prevedere che le strutture sanitarie, pubbliche o

private, rispondono per i danni alle persone o alle cose anche derivanti dall'ineadeguata organizzazione, dalle carenze o dalle inefficienze delle dotazioni o delle attrezzature delle stesse strutture sanitarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Colletti 11.1, che è volta a prevedere un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta negli anni successivi e senza vincolo temporale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che potrebbe determinare un incremento dei premi assicurativi a causa della maggiore estensione temporale della garanzia, e quindi riflettersi sulle strutture sociosanitarie in termini di maggiori costi.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sesa AMICI, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime nulla osta sull'emendamento Mantero 5.12 e parere contrario sugli emendamenti Nicchi 5.3, Colletti 6.11, 6.12, 7.13, 7.15, 7.16 e 11.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.3, 6.11, 6.12, 7.13, 7.15, 7.16 e 11.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e coper-

tura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017**  
– Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 *final*.

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII-bis, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, rinviando alle considerazioni di merito svolte nella seduta dello scorso 8 febbraio, formula una proposta di relazione favorevole sui documenti in titolo.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**